ItaliaOggi
20-GIU-2023
da pag. 27 / foglio 1
Quotidiano - Dir. Resp.: Pierluigi Magnaschi
Tiratura: 20256 Diffusione: 17529 Lettori: 74000 (0006901)
DATA STAMPA
www.datastampa.it

La Commissione ha approvato la direttiva con procedure monitorate sugli investimenti

06901 06901

Euroritenuta contro frodi Ue

Una registrazione unica degli investitori per i rimborsi

DI MATTEO RIZZI

Falsi rimborsi fiscali sui dividendi, arriva l'Euroritenuta. Ieri la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva per facilitare il rimborso delle ritenute alla fonte nell'Ue - che vengono applicate, ad esempio, su dividenti o interessi - con possibili risparmi di 5,17 miliardi di euro all'anno per gli investitori. L'introduzione di una registrazione unica nell'Ue per gli investitori darà il diritto ad ottenere procedure di esenzione o di rimborso rapido delle ritenute alla fonte in tutta la Ue. Lo scopo della proposta è anche quello contrastare le frodi ai rimborsi fiscali, come emerso dai casi Cum-Ex e Cum-Cum, che hanno comportato perdite, soprattutto per la Germania, di oltre 150 miliardi di euro in falsi rimborsi tra il 2000 e il 2020. Una volta adottata dagli stati membri, la direttiva potrebbe entrare in vigore all'inizio del 2027.

Un obbligo di comunicazione standardizzata fornirà alle amministrazioni fiscali nazionali gli strumenti necessari per verificare l'ammissibilità all'aliquota ridotta e individuare potenziali abusi. In particolare, i grandi intermediari finanziari dell'Ue saranno tenuti ad aderire a un registro nazionale degli intermediari finanziari certificati per ottenere un certificato comune di residenza fiscale digitale dell'Ue. Il registro sarà aperto anche agli intermediari finanziari non Ue e a quelli Ue più piccoli, su base volontaria.

Due procedure accelerate potranno integrare l'attuale procedura di rimborso ordinaria delle ritenute versate: una procedura di "esenzione alla fonte" e un sistema di "rimborso rapido"; gli stati membri potranno scegliere quale utilizzare, compresa una combinazione di entrambe. Nell'ambito della procedura di "esenzione alla fonte" di investimenti tra stati Ue, l'aliquota d'imposta applicata al momento del pagamento dei dividendi o degli interessi si basa direttamente sulle norme applicabili secondo la convenzione contro la doppia imposizione che è stata sottoscritta tra il paese di residenza dell'investitore e il paese in cui l'esborso viene elargito. Nell'ambito della procedura di "rimborso rapido", invece, il pagamento iniziale tiene conto dell'aliquota della ritenuta alla fonte dello stato membro in cui sono versati i dividendi o gli interessi, ma il rimborso per eventuali imposte pagate in eccesso viene concesso entro 50 giorni dalla data del pagamento.

Per evitare la doppia imposizione, molti stati membri dell'Ue hanno firmato trattati ad hoc che evitano che la stessa persona fisica o giuridica sia tassata due volte. Questi trattati consentono a un investitore transfrontaliero di presentare una richiesta di rimborso per qualsiasi imposta in eccesso pagata in un altro stato membro. Tuttavia, queste procedure di rimborso sono spesso lunghe, costose e complesse, scoraggiando gli investimenti transfrontalieri all'interno e all'esterno dell'Ue. Secondo la Commissione europea, gli investitori devono districarsi tra più di 450 moduli diversi in tutta l'Ue, perlopiù cartacei, e la maggior parte dei quali sono disponibili solo nelle lingue nazionali. "Ciò crea un'immensa frustrazione: gli studi dimostrano che quasi il 70% degli investitori al dettaglio che avrebbero diritto a un'aliquota ridotta della ritenuta d'acconto non la richiedono", ha dichiarato il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni, durante la presentazione della proposta. "Inoltre, allontana gli investimenti dall'Ue. Secondo uno studio recente, il 30% degli investitori al dettaglio ha venduto il proprio portafoglio Ue a causa di questa barriera fiscale. È una situazione che non possiamo permetterci di vedere continuare", ha sottolineato.

© Riproduzione riservata

Superficie 42 %

ARTICOLO NON CEDIBILE AD ALTRI AD USO ESCLUSIVO DEL CLIENTE CHE LO RICEVE - 6901 - L.1747 - T.1674